

## VERBALE DI ACCORDO CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

(Art. 1 DL 726/84 convertito in L.863/84)

Oggi Giovedì 30 aprile 2009 si sono incontrati i signori

Riccardo Bailo della LINK GRUPPO SPA assistita da Riccardo Bellocchio, Consulente del lavoro

Maria Grazia Gabrielli FILCAMS CGIL, funzionario nazionale

Federica Lualdi UILTUCS UIL Bologna

Gianluca Taddia FILCAMS CGIL Bologna

premessi che

la società LINK GRUPPO SPA con sede Amministrativa e Direzionale a Pioltello, Via 1 maggio, 17, ha attualmente in forza 185 dipendenti;

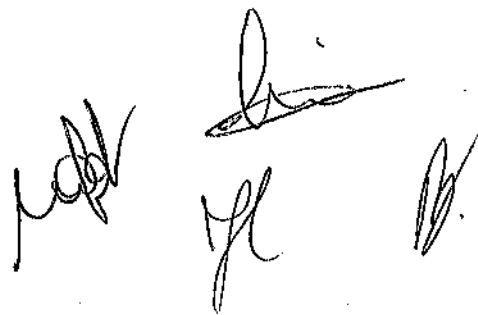
- in data 29 aprile 2009 è stato sottoscritto un accordo per l'attivazione della Cassa Integrazione Straordinaria determinata dal processo di riorganizzazione aziendale che coinvolge n. 18 lavoratori e una mobilità ;

- nonostante questi interventi la società a fronte della grave crisi di mercato in atto contrassegnata dal calo degli ordinativi e del fatturato del 45 % rispetto all'anno precedente e del probabile risultato operativo altamente negativo previsto per l'anno 2009 e in parte per l'anno 2010, ha una eccedenza di personale di 74 unità;

Le parti, dopo ampia discussione, ritengono di affrontare tale situazione facendo ricorso a tutti gli strumenti che possano salvaguardare la professionalità dei lavoratori e l'intera occupazione aziendale;

tra le parti, come sopra individuate si concorda quanto segue:

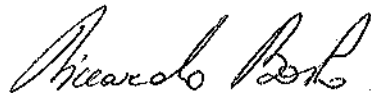
- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo
- 2) ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 863/84, le parti identificano nel contratto di Solidarietà lo strumento più idoneo, ancorchè temporaneo, che consente attraverso una distribuzione solidaristica dell'orario di lavoro il recupero dell'eccedenza di personale . Il contratto di Solidarietà viene attivato dal 4 maggio 2009 e avrà la durata di 12 mesi fino al 3 maggio 2010 e interesserà n. 164 lavoratori;



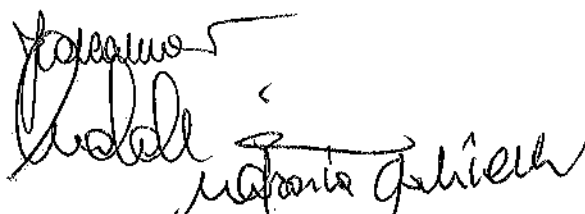
- ❖ Le parti stabiliscono di incontrarsi nel mese di gennaio 2010, o comunque su richiesta di una parti , per valutare la situazione aziendale anche al fine di porre termine o di ridurre l'impatto del regime di solidarietà
  - ❖ Modalità di riduzione dell'orario di lavoro: le parti stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro individuale tra un minimo di 4 ore settimanali e un massimo di 18 ore settimanali per tutta la durata del contratto di Solidarietà. Tale riduzione avverrà per tutte le sedi aziendali e per tutti i lavoratori interessati (ad esclusione dei tre apprendisti) comprensivi dei lavoratori part time. Per il personale part time la riduzione sarà proporzionale al proprio orario di lavoro e comunque il lavoratore non potrà scendere sotto le 18 ore settimanali lavorate.
  - ❖ Per i lavoratori a tempo determinato in essere e in scadenza nella durata di vigenza del contratto di solidarietà l'azienda a seguito della richiesta delle OO.SS. dichiara fin d'ora la disponibilità ad esaminare la possibilità di prorogare/confermare al termine di ogni singola scadenza questi contratti in relazione anche all'andamento della situazione aziendale previo confronto con le OO.SS.
  - ❖ In sede di prima applicazione il contratto di solidarietà inizierà con la riduzione massima consentita.
  - ❖ Il nuovo orario di lavoro concordato, i lavoratori coinvolti, nonché i settori interessati sono indicati nell'allegato al presente accordo facendone parte integrante
- 3) In applicazione del disposto dell'art. 5 comma 10 della DL 148/1993 come convertito con legge 236/93 le parti concordano che, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive l'orario di lavoro potrà essere incrementato fino al normale orario contrattuale. In tal caso la direzione aziendale comunicherà ai lavoratori interessati entro un congruo termine e comunque di norma entro la settimana precedente l'inizio della prevista modifica, il nuovo regime di orario
  - 4) Gli istituti retributivi diretti e indiretti per le quote a carico dell'azienda saranno riproporzionati in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro come sopra concordata e per le quote di retribuzione perduta saranno poste a carico dell' Inps
  - 5) L'azienda si impegna ad anticipare alle normali scadenze di paga l'importo dell'integrazione salariale individualmente spettante

Letto, confermato e sottoscritto .

Per l'Azienda



Per le OO. SS .



## Allegato Nuovo Orario di Lavoro (SOLIDARIETA')

### Commerciali Interni      Commerciali Esterni

|           |     |    |   |    |
|-----------|-----|----|---|----|
| Lunedì    | 4,5 |    | 4 |    |
| Martedì   | 4,5 |    | 5 |    |
| Mercoledì | 4,5 |    | 4 |    |
| Giovedì   | 4,5 |    | 5 |    |
| Venerdì   | 4   |    | 4 |    |
|           |     | 22 |   | 22 |

### Acquisti & Listini      Marketing      Servizi Generali e altri

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Lunedì    | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Martedì   | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Mercoledì | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Giovedì   | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Venerdì   | 4   | 4   | 4   |
|           | 22  | 22  | 22  |

### Logistica      Amministrazione      Ced

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| Lunedì    | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Martedì   | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Mercoledì | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Giovedì   | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Venerdì   | 0   | 0   | 0   |
|           | 22  | 22  | 22  |

### PART-TIME

|           |     |
|-----------|-----|
| Lunedì    | 4,5 |
| Martedì   | 4,5 |
| Mercoledì | 4,5 |
| Giovedì   | 4,5 |
| Venerdì   | 0   |

